



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 08/06/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22.09.2016 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 18.05.2018, il ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 3.269,10, di cui € 637,50 per costi di istruttoria, € 526,32 per provvigioni all'intermediario del credito, € 2.105,28 per commissioni del finanziatore per la gestione interna rischio creditizio. Chiede, inoltre, gli interessi e la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica, quantificate in € 250.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce che in seguito alla cessazione dell'impiego del ricorrente, il datore di lavoro ha corrisposto la somma di € 11.344,64, a titolo di TFR maturato dal Cliente "*equivalente ad un'estinzione parziale del 61,83% del debito residuo*" e che la residua parte del debito sarebbe stata pagata dalla compagnia assicurativa, in seguito all'attivazione della polizza rischio impiego.

Nel merito, eccepisce l'inapplicabilità, nei rapporti orizzontali tra intermediario e consumatore, dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza n. C-383/18, anche alla luce della circostanza che nella menzionata sentenza non emergono i criteri in base ai quali attuare la riduzione del costo totale del credito. Oppone inoltre la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse al finanziamento, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*" e la non rimborsabilità delle provvigioni all'intermediario del credito, trattandosi di costi *up front*. Quanto alle commissioni intermediario per la gestione interna del rischio creditizio, fa presente che provvederà al rimborso di € 1.378,26 calcolato secondo il *pro rata temporis* sul 61,83% del



debito residuo. Saggiunge che *“nulla è invece dovuto per il rimanente, poiché la quota ulteriore corrisponde a quanto l’assicurazione ha versato per estinguere il contratto”*. Sul punto, rileva che il premio assicurativo è stato pagato dallo stesso intermediario e che la compagnia non ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del cliente. Richiama, a supporto, la decisione n. 13305 del 2018 del Collegio di Coordinamento. Aggiunge che nessun costo è stato addebitato al cliente a titolo di oneri assicurativi. Chiede, pertanto, in via preliminare, di escludere l’efficacia diretta dell’art. 16 della direttiva comunitaria n. 2008/48/CE, applicando quanto previsto 125-sexies TUB. In via principale, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via subordinata, di rigettare la richiesta di rimborso dei costi e/o commissioni *up front*, in quanto versati a terzi per servizi già erogati.

Con integrazione del 30.04.2020, l’intermediario ha prodotto copia di un assegno circolare per l’importo di € 1.398,26, di cui € 1.378,26 a titolo di commissioni al finanziatore per la gestione interna del rischio creditizio ed € 20,00 spese per la presentazione del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio osserva che l’intermediario, con integrazione alle controdeduzioni del 15.4.2020, ha fornito evidenza documentale del rimborso effettuato il 02.03.2020 mediante assegno circolare per l’importo di € 1.398,26, di cui € 1.378,26 a titolo di commissioni al finanziatore per la gestione interna del rischio creditizio ed € 20,00 per le spese di presentazione del ricorso

Tanto premesso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l’interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l’intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall’ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell’art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell’art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di



legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Con riferimento al contratto oggetto di contestazione, il Collegio rileva la natura *up front* sia dei Costi di istruttoria, sia delle provvigioni intermediario, corrispettivi di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Rispetto alle seconde, osserva che è documentato l'intervento di un agente finanziario, le cui competenze sono limitate alla fase anteriore alla conclusione del contratto. Reputa che abbiano invece natura *recurring* le Commissioni al finanziatore, remunerative di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che le voci *up front* vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi e che le voci *recurring* vadano restituite sulla base del criterio proporzionale lineare.

Tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza, le richieste del cliente meriterebbero di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	18
rate residue	102

TAN ▶	9,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	85,00%
- in proporzione alla quota	75,23%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	costi di istruttoria (up front)	€ 750,00	€ 637,50	€ 564,23	○	○	€ 564,23
○	provvigioni intermediario (up front)	€ 619,20	€ 526,32	€ 465,83	○	○	€ 465,83
○	commissioni finanziatore € (recurring)	€ 2.476,80	€ 2.105,28	€ 1.863,32	○	○	€ 2.105,28
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○	<b>rimborsi senza imputazione</b>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 3.135,34
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio tuttavia osserva che l'importo dovuto a saldo è stato versato in parte dal datore di lavoro mediante il TFR (€ 11.344,64) e in parte (€ 7.002,14) dalla compagnia assicurativa in seguito all'attivazione della polizza rischio impiego. Tenuto conto che i costi assicurativi risultano sostenuti da parte resistente e che non c'è prova dell'esercizio di rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti del cliente, in linea con l'orientamento dell'Arbitro, secondo il quale *“nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti”*, reputa che il diritto del ricorrente all'equa riduzione del costo del finanziamento vada riconosciuto in proporzione soltanto a quanto dallo stesso effettivamente corrisposto (cfr. in tal senso *ex multis* Coll. Milano, decisione n. 4227 del 2020).

A tal fine, osserva che il versamento di € 11.344,64 a titolo di TFR ha inciso sul debito residuo (€ 18.346,78) per il 61,83 % e che, applicando questa percentuale all'importo risultante dalla tabella, la somma risultante a credito per il cliente sarebbe pari a € 1.938,58. Decurtata da tale importo la somma di € 1.378,26, corrisposta dall'intermediario a titolo di rimborso delle commissioni al finanziatore per la gestione interna del rischio creditizio, il Collegio reputa che la richiesta di rimborso del ricorrente meriti di essere parzialmente accolta per la somma di € 560,32.

La richiesta del ricorrente di refusione delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

Il Collegio rileva che l'importo di € 20,00 relativo alle spese di ricorso è stato corrisposto dall'intermediario.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 560,32, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS